

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 3423-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE PROVERA)**

**Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 2005**

**SUL**

## **DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2005**

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto ad autorizzare la ratifica, nonché a disporre l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1995 sull'uso dell'informatica nel settore doganale, a sua volta già ratificata e resa esecutiva dall'Italia ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 291. In particolare, la Convenzione in oggetto (unitamente a un primo Protocollo adottato nel 1996) mira a intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali degli Stati membri, mediante l'introduzione di procedure informatiche che consentano l'acquisizione e la trasmissione di informazioni relative a dati personali o di altro genere concernenti i traffici illeciti; cooperazione che risulta agevolata dalla istituzione di una banca dati centrale, denominata Sistema informativo doganale (SID), collegata a ogni Stato membro.

Nel marzo del 1999, tuttavia, il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto di dover integrare la Convenzione medesima, al fine di armonizzare gli atti esistenti nel settore della cooperazione doganale e al contempo potenziare la lotta contro la criminalità organizzata. Per queste ragioni, sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, è stato adottato il Protocollo di cui si chiede la ratifica, con il quale si ampliano i contenuti del SID, sia estendendone l'applicazione al riciclaggio di proventi derivanti, oltre che dal traffico illecito di stupefacenti, anche da alcune fattispecie relative al traffico transfrontaliero illecito di merci, sia aggiungendo all'insieme dei dati da inserire nel sistema anche quelli relativi al numero di immatricolazione dei mezzi di trasporto. Più precisamente, vengono presi in considerazione il trasferimento, la conversione, l'occultamento

e la dissimulazione di beni o proventi derivanti anche da violazioni delle disposizioni comunitarie ovvero interne agli Stati membri riguardanti il traffico transfrontaliero di merci. Ugualmente, sono contemplate le violazioni della normativa comunitaria e delle relative disposizioni nazionali di attuazione adottate nell'ambito della politica agricola comune, delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di accise armonizzate e di IVA all'importazione.

Va sottolineato che la ratifica da parte italiana di questo secondo Protocollo alla Convenzione appare necessaria per un più efficiente funzionamento del SID e del resto l'approvazione del provvedimento non comporterà oneri di carattere finanziario, richiedendosi soltanto una leggera modifica del programma informatico già esistente; modifica che verrà effettuata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che gestisce lo stesso SID a Bruxelles, e che verrà successivamente distribuita agli Stati membri attraverso la posta elettronica. L'adozione del Protocollo in esame appare peraltro particolarmente utile, in quanto esso persegue il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblici, nonché la corretta percezione dei dazi e degli altri diritti di importazione e di esportazione, con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul funzionamento dei mercati, inibendo l'offerta di beni e servizi oggetto di frodi commerciali.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

15 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

### Art. 2.

#### *(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



